

CAPITOLO 5

Ammissibilità di una rete di imprese per una singola operazione

Principi generali

Da quanto esaminato finora, pare emergere una peculiarità, del contratto di rete, ossia il carattere durevole e continuativo del rapporto di collaborazione che si insatura tra le imprese aderenti al contratto.

Tuttavia, è comune nella pratica riscontrare tra imprese forme di collaborazione più o meno strutturate ma che rispondono all'esigenza della gestione di una singola operazione economica (ad esempio l'esecuzione di un unico cantiere o di un unico appalto).

Tale esigenza finora ha trovato molteplici risposte (tra gli altri e solo per menzionare i più comuni si possono citare: i consorzi, le società consortili, le associazioni temporanee di imprese (A.T.I.) o i raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I.).

La scelta verso uno dei modelli indicati dipende da una molteplicità di fattori, ma principalmente: (1) dall'importanza, estensione e difficoltà dell'operazione industriale o commerciale da svolgere; (2) dalla volontà delle imprese partecipanti di legarsi più o meno strettamente.

Per descrivere il quadro attuale si può evidenziare che nel caso di operazioni prevedibilmente destinate a durare nel tempo e caratterizzate dalla volontà delle imprese di creare strutture comuni di rappresentanza o anche operative, si sono visti costituire consorzi o società consortili; nel caso invece di operazioni di portata economica più limitata o più breve nel tempo o di fronte alla volontà di creare forme di collaborazione molto "leggere" (fino al limite di creare soltanto una figura comune tra le imprese incaricata esclusivamente di tenere i legami con il committente) si sono utilizzate le associazioni temporanee di imprese (A.T.I.) o i raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I.) ai quali, giova ricordarlo, si riconosce la





natura di mandati con rappresentanza conferiti da parte di tutte le imprese partecipanti in favore di una sola impresa mandataria, definita anche comunemente "capogruppo".

Ci si chiede se il contratto di rete possa rappresentare uno strumento che si adatti alla gestione di una sola operazione economica.

Il Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito con Legge 30 luglio 2010 n. 122 prevede che il contratto di rete sia finalizzato a consentire alle imprese partecipanti di "[...] accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato [...]", a tal fine le imprese partecipanti si "[...] obbligano, sulla base di un programma comune di rete, (1) a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese (2) ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica (3) ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa [...]".

E' possibile distinguere due elementi fondamentali del contratto di rete: (1) la finalità della collaborazione (in seguito requisito finalistico) e (2) le tipologie di collaborazione (in seguito *requisito oggettivo*). Affinché ci sia una rete debbono essere soddisfatti entrambi i requisiti, è perciò necessario verificare (a) che le forme di collaborazione previste in concreto nel contratto di rete rientrino nella tipologia di attività previste da "*la legge*" e (b) che siano svolte per le finalità previste da "*la legge*".

Al fine di dare una soluzione alla questione dell'ammissibilità di una rete costituita al fine di svolgere una singola operazione economica si deve verificare se possano in tal caso essere soddisfatti sia il requisito finalistico sia il requisito oggettivo.

Il requisito finalistico

La finalità della collaborazione tra imprese è quella di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato. "*La legge*" sul punto è opportunamente ampia, non definisce precisamente il significato di espressioni come "capacità innovativa" o "competitività sul mercato", né predetermina termini obbligatori di durata (né durata massima né minima, e per il quesito che ci siamo posti tale circostanza è particolarmente signi-

ficativa).

La scelta di utilizzare formulazioni ampie appare del tutto logica in un'ottica di politica legislativa, la scelta opposta avrebbe infatti come conseguenza quella di "ingabbiare" il contratto rete entro limiti troppo ristretti rispetto alle molteplici esigenze che la pratica imprenditoriale continua a presentare.

Anche nel caso di collaborazione relativa ad una sola operazione non si può negare che l'assunzione di una nuova commessa senza dubbio aumenterà, se non la *capacità innovativa* delle imprese partecipanti (tale finalità sembra indirizzata ad una specifica attività di ricerca che non sempre si riscontra), almeno la loro *competitività* sul mercato.

Nel quadro delle singole operazioni per le quali utilizzare il contratto di rete, può pensarsi anche alla partecipazione ad uno o più appalti, possibilità questa contemplata anche dallo Statuto delle imprese (l.180/2011): in tal caso, allo stato, è preferibile ritenere che la rete debba presentare tutti i requisiti richiesti, dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici, per le ATI.

Il requisito oggettivo

Il requisito oggettivo può ritenersi soddisfatto ove le forme di collaborazione previste dal contratto siano compatibili con quelle previste da *"la legge"*.

E' sostanzialmente impossibile prevedere in questo contesto tutte le possibili forme di collaborazione tra imprese nella gestione di un singolo affare (tra le innumerevoli fattispecie possiamo immaginare l'ipotesi di collaborazione tra più imprese svolgenti attività differenti in differenti fasi della stessa operazione economica), l'elemento che preme evidenziare è però la necessità di un attento controllo di compatibilità operato dalle parti, dal notaio e dall'autorità asseveratrice.

Sulla base di quanto sopra detto si ritiene che, intendendo gestire una singola operazione economica in comune, due o più imprese possano avvalersi del contratto di rete, ove prevedano nello stesso forme di collaborazione compatibili con *"la legge"*.

In sintesi: nella gestione di una singola operazione economica in comune, due o più imprese possono avvalersi del contratto di rete, ove prevedano nello stesso





forme di collaborazione compatibili con i requisiti (finalistico ed oggettivo) previsti dalla disciplina del contratto di rete.

Per partecipare agli appalti pubblici (possibilità prevista anche dallo Statuto delle imprese), le reti debbono presentare tutti i requisiti richiesti per le A.T.I.